

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI**

Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Salvatore Hamel, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

DEBITORE e FIDEIUSSORI;

CONTRO

BANCA;

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratti bancari (conto corrente, apertura di credito bancario).

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, **DEBITORE e FIDEIUSSORI**, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis/2020 del 9.04.2020 (R.G. n. omissis/2020), con il qual il Tribunale di Trapani, in relazione al saldo debitorio del contratto di conto corrente bancario n. omissis, intrattenuto da **DEBITORE**, ingiungeva allo stesso **DEBITORE** di pagare in favore di **BANCA** la somma di euro 10.753,86, oltre interessi convenzionali e di mora, in solido con gli altri due opposenti, in qualità di suoi fideiussori, nei cui confronti l'ingiunzione doveva intendersi limitata al minor importo di euro 7.500,00, oltre accessori come sopra.

A sostegno dell'opposizione, gli odierni attori deducevano: la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per vizi attinenti l'omesso deposito, in sede monitoria, dell'atto di nomina del procuratore speciale della ricorrente; l'irregolarità formale del saldaconto, sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo; la nullità parziale del contratto di apertura di credito in conto corrente, per omessa specificazione del tasso di interesse debitorio; la nullità della pattuizione sulla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza della relativa clausola.

Parte opponente concludeva, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la rifusione delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, l'opposta resisteva alle eccezioni e alle domande formulate dagli opposenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Così compendiate le posizioni delle parti, occorre, in primo luogo soffermarsi sulla dedotta nullità del ricorso monitorio della **BANCA**, per omessa produzione dell'atto di nomina del suo procuratore speciale, omissis.

La doglianza è infondata, dal momento che sia la procura speciale, conferita con atto autentificato da notaio, sia il prodromico estratto autentico della delibera del C.d.A. dell'opposta, sono state prodotte in giudizio (cfr. all.ti 16 e 17 produzione opposta del 24.11.2020). Né, d'altro canto, può assumere giuridico rilievo la circostanza per cui il deposito sia avvenuto in fase di opposizione, attesa la struttura unitaria, seppure bifasica e a contraddittorio eventuale, del procedimento monitorio.

Irrilevante si rivela, poi, la lamentata irregolarità formale del saldaconto allegato in fase monitoria, dal momento che la ricorrente ha pure prodotto tutti gli estratti conto, anche scalari, dalla data di inizio del rapporto e fino al passaggio in sofferenza della posizione (cfr. all. 7 al ricorso monitorio); ed il cui saldo finale, peraltro coerente con il saldaconto in esame, non è stato oggetto di eccezioni di natura contabile.

Risulta pure infondata la doglianza attinente alla nullità del tasso di interesse ex art. 117, comma 6 TUB dell'apertura di credito in conto corrente, per un importo massimo di euro 5.000,00, concessa a **DEBITORE** in data 27 novembre 2006.

È vero che la richiesta di apertura di credito versata in atti dall'opposta non reca il tasso di interesse debitorio e gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, essendo stato lasciato in bianco, a pagina 7 della scheda, lo spazio a tal fine deputato, sicché l'unico riferimento rinvenibile nella richiesta è quello a relativo al "tasso normalmente adottato dalla banca" (cfr. all. 4 alla comparsa di risposta del 24.11.2020).

Ma il tasso debitorio in questione risulta esattamente indicato, nella misura del 11,250% TAEG e del 11,73357% TAE, comprensivo degli effetti della capitalizzazione, in seno al contratto di conto corrente bancario n. omissis, acceso dal **DEBITORE** a tre giorni dal concesso affidamento (cfr. a pag. 9 dell'all. 3 alla comparsa del 24.11.2020)

D'altronde, il contratto di conto corrente invocato dall'opposta si pone in rapporto di necessaria complementarietà con la concessione del fido di tre giorni prima.

Sono, invece, fondate le deduzioni in ordine alla nullità della CMS per indeterminatezza: pur essendo prevista la base di calcolo e l'aliquota, non è indicata la periodicità della commissione applicata.

Dovranno, dunque, essere espunte le poste passive applicate dalla Banca a tale titolo, per come correttamente effettuato dal CTU, nell'elaborato peritale integrativo, con riferimento alla terza ipotesi di ri-calcolo, che prevedeva la sola espunzione della CMS a partire dall'allegato A alla prima relazione peritale (che non prevedeva ricalcoli alternativi da parte del CTU).

Il saldo finale del conto corrente in questione va accertato nella misura di + euro 533,00, a credito del correntista, in luogo del saldo 0,00, alla data dell'8.8.2017 – considerando, però, per come correttamente chiarito dal CTU, l'avvenuto giroconto per passaggio a sofferenza di - euro 10.771,75 in pari data.

Il credito dell'opposta nei confronti del correntista va, quindi, rideterminato, nella minor somma di euro 10.158,15, oltre interessi come da ricorso monitorio, entro i limiti di cui all'art. 2 l. 108/1996.

Il decreto ingiuntivo andrà pertanto revocato, e **DEBITORE E FIDEIUSSORI**, gli ultimi due nei limiti della somma di euro 7.500,00 prevista come tetto per le fidejussioni rilasciate, condannati in solido al pagamento della somma di euro 10.158,15, oltre interessi come da ricorso monitorio, comunque entro i limiti di cui all'art. 2 l. 108/1996.

Alla luce dell'esito del giudizio le spese di lite vanno compensate.

Le spese di CTU vanno poste a carico dell'opposta, stante le violazioni negoziali che hanno imposto il ricalcolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando:

revoca il decreto ingiuntivo n. omissis/2020, emesso da questo Tribunale in data 8-9.4.2020.

Condanna, in solido, **DEBITORE** e, quali garanti, **FIDEIUSSORI**, gli ultimi due nei limiti della somma di euro 7.500,00 prevista come tetto per le fidejussioni rilasciate, al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 10.158,15, oltre interessi con la decorrenza e nella misura indicata nel ricorso monitorio, co-munque entro i limiti di cui all'art. 2 l. 108/1996.

Spese di lite compensate.

Spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, a carico dell'opposta in via definitiva.

Così deciso in Trapani, in data 6.10.23.

Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel

EX PARTE